

**Dalla Cassazione l'ennesima conferma di una tesi
da sempre sostenuta da "Diritto all'ambiente"**

**Esercizio venatorio con l'uso del faro alogeno integra il reato di
caccia con mezzi vietati. Breve nota alla sentenza della
Corte di Cassazione 3 settembre 2014 n. 36718**

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nella sentenza che si annota e che si riporta in calce, la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito come l'esercizio venatorio mediante l'utilizzo del faro alogeno costituisce condotta perfettamente idonea ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art.30 comma 1 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n.152, vale a dire il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte, partendo dalla giurisprudenza più consolidata degli ultimi vent'anni, ha innanzitutto ricordato come *"la nozione di esercizio di attività venatoria comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine"...* (cfr. tra le tante Cass. Pen. III 18088/03) *"L'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina"*. (cfr. tra le tante Cass. Pen. II 6812/96).

Ribadito, sulla base di un orientamento a dir poco granitico, che il concetto di attività venatoria debba essere inteso in senso ampio, la Suprema Corte ha poi ricordato come debbano considerarsi vietati tutti i mezzi non espressamente contemplati dall'art.13 della legge quadro, con la conseguenza che, secondo quanto da sempre sostenuto da Diritto all'Ambiente sia sulle pagine di questa rivista che nel corso degli eventi seminariali sul tema, nel novero dei mezzi vietati non possa non ricadere anche l'uso dei fari alogeni, ove destinati ad illuminare l'area di caccia e, per gli effetti, *“ad esercitare una vis attrattiva sulla fauna per cercare, braccare e stanare la preda da abbattere, cosicché il mezzo adoperato si connoti per costituire strumento intrinsecamente, funzionalmente ed essenzialmente connesso all'attività di caccia”*.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 23 novembre 2014

In calce la sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



mess/mbr/3

36718/14

18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale - Presidente -

Mariapia Gaetana Savino

Vito Di Nicola - Relatore -

Gastone Andreazza

Alessandro Maria Andronio

Sent. n. 10110 sez.

UP - 17/04/2014

R.G.N. 42333/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì
nei confronti di

Servetti Terenzio, nato a Bologna il 03/12/1956

avverso la sentenza del 18/05/2012 Tribunale di Forlì

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M.;

udito per l'imputato -----;

RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ricorre per cassazione avverso la sentenza del suddetto Tribunale, in composizione monocratica, che assolveva Terenzio Servetti per insussistenza del fatto dal reato (capo b) di cui agli artt. 13, comma 5, e 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157 per aver esercitato l'attività venatoria con l'ausilio di fari alogeni atti ad illuminare l'area di caccia, a servizio dell'appostamento fisso, allo scopo di attrarre un maggior numero di esemplari di avifauna, nell'area di tiro del proprio appostamento fisso di caccia ed il fatto commettendo in Galeata il 05 gennaio 2008.

Nel pervenire alla suddetta conclusione il tribunale osservava come non fosse ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 nel caso di uso di fari, in quanto l'ambito del divieto di cui all'art. 13 stessa legge deve ritenersi limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia.

2. Il Procuratore della Repubblica affida il gravame ad un unico motivo con il denuncia violazione di legge deducendo che l'uso di tre fari di notevole potenza esercita un'azione sinergica con gli altri mezzi utilizzati per l'esercizio venatorio connotandosi come veri e propri strumenti di caccia (attrazione del fauna selvatica), dovendosi perciò ravvisare un chiaro nesso funzionale, intrinseco ed essenziale, tra lo strumento e l'attività di caccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Questa Corte ha più volte ribadito che nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento e, in tal senso, qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (Sez. 3, n. 16207 del 14/03/2013, Roscigno, Rv. 255486).

Si è anche ritenuto che le nozioni di attitudine e di esercizio della caccia vanno desunte attraverso una situazione di pericolo, che viene realizzata da quegli atti che abbiano, per fine ultimo, l'uccisione o la cattura della selvaggina e che può essere desunta da elementi sintomatici, con la conseguenza che l'uso dei fari abbaglianti costituisce un mezzo di caccia idoneo allo scopo anche al di fuori o senza i mezzi comuni usati per la cacciagione, integrando perciò l'esercizio della caccia (Sez. 3, n. 9753 del 23/01/1975, Alessandria, Rv. 130994).

E' stato anche affermato che l'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, ossia con i mezzi che non sono compresi fra quelli consentiti tassativamente dall'art. 13 della stessa legge (Sez. 3, n. 139 del 13/11/2000, dep. 10/01/2001, Moreschi F., Rv. 218695), conseguendo da ciò che - siccome nell'esercizio venatorio rientrano non solo gli atti diretti all'abbattimento della selvaggina, ma anche l'attività prodromica di appostamento e ricerca della fauna - devono ritenersi inclusi, nel novero dei mezzi vietati, anche l'uso dei fari alogeni se ed in quanto destinati, come nella specie, ad esercitare una vis attrattiva sulla fauna per cercare, braccare e stanare la preda da abbattere, cosicché il mezzo adoperato si connota per costituire strumento intrinsecamente, funzionalmente ed essenzialmente connesso all'attività di caccia.

La doglianza (rivolta esclusivamente a gravare il capo b) della rubrica) è dunque fondata e tuttavia la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 5 gennaio 2013.

In assenza di cause di proscioglimento nel merito, occorre pertanto dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere estinto per prescrizione il reato di cui al capo b) della rubrica.

Così deciso il 17/04/2014

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

Il Presidente

Aldo Fiale

Aldo Fiale

